

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-*quater*, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Lo schema di regolamento reca la disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio, determinando la semplificazione assegnata quale obiettivo alla fonte secondaria dall'art. 49, comma 4-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La presente relazione tiene conto, altresì, delle modifiche introdotte a seguito delle osservazioni rese dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 21 marzo 2011, nonché dei pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

La normativa secondaria si inserisce nel seguente quadro normativo e regolatorio.

La disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi è contenuta in un regolamento di semplificazione adottato con d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

In proposito occorre, tuttavia, specificare che successivamente la materia è stata, in parte, rilegificata, con l'articolo 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 recante "riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229". Il comma 7 dell'articolo 16 rimette, in ogni caso, ad un successivo regolamento le disposizioni attuative e di dettaglio sul procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

In questo contesto normativo si è inserita la disciplina generale della Segnalazione certificata di inizio attività, dettata dall'articolo 19 della legge 241/1990, come novellato dall'articolo 49, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tale disposizione di carattere generale ricomprende, nel proprio ambito di applicazione, anche i procedimenti amministrativi in materia di pubblica incolumità, tra i quali rientrano quelli di prevenzione incendi. Tutta la disciplina vigente in materia – per tutti i destinatari della stessa (imprese, grandi e piccole, privati) – va, pertanto, raccordata con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività, in modo da garantire certezza giuridica al quadro normativo e coniugare l'esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità, quale funzione di preminente interesse pubblico. Ciò al fine di assicurare che la prevenzione incendi, pur nel mutato quadro normativo, sia garantita secondo criteri applicativi uniformi, a tutela degli obiettivi di sicurezza della vita umana, dell'incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell'ambiente, in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione a rischio di incendio: obiettivi, questi, che costituiscono la missione fondamentale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Lo schema di regolamento intende, pertanto, conseguire sia l'obiettivo di semplificazione proprio dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sia quello di salvaguardare la specificità dei procedimenti in materia di prevenzione incendi con riguardo ad ogni tipo di attività correlata alla

gravità di rischio, piuttosto che alla natura giuridica del soggetto destinatario delle norme, ovvero alla dimensione delle stesse attività di impresa.

Particolarmente rilevante è, infine, il raccordo con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive, al fine di assicurare certezza e uniformità all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Nel quadro innanzi specificato lo schema di regolamento reca la disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e alla verifica delle condizioni di sicurezza antincendio anche in attuazione dell'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Esso, infatti, semplifica la disciplina procedurale sulla base dei criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c) e d) del citato art. 49, comma 4-quater riducendo gli adempimenti amministrativi, che gravano sui destinatari della regolazione in oggetto e sostituisce la vigente disciplina in materia dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37

Con specifico riguardo alla misurazione degli oneri, effettuata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in attuazione del taglio oneri amministrativi di cui all'art.25 del decreto legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n.133 ed in vista dell'obiettivo assunto in sede comunitaria di ridurre i costi amministrativi sulle PMI di almeno il 25% entro il 2012, sono stati stimati oneri in materia di prevenzione incendi pari a circa 1,4 miliardi di euro all'anno per le PMI. Lo schema di regolamento dà, altresì, attuazione alle previsioni del Piano di riduzione degli oneri, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, in materia di: 1) semplificazione del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, che nella nuova disciplina è sostituito da una attestazione di conformità, con contestuale eliminazione del giuramento della perizia; 2) eliminazione delle duplicazioni dei registri con quelli previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; 3) informatizzazione delle procedure per le imprese assicurata dal coordinamento con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive.

Oggetto di tale misurazione, coerentemente con la metodologia adottata dalla Commissione Europea, sono gli obblighi informativi (presentazione di istanze, documenti e altre attestazione, tenuta di registri etc.), mentre sono stati esclusi i diritti e i costi di adempimento sostanziale quali le misure di prevenzione e sicurezza. In materia di prevenzione incendi la citata misurazione ha messo in evidenza: 1) l'onerosità per le piccole e medie imprese connessa all'assenza di proporzionalità degli adempimenti in relazione ai settori di attività e a rischio; 2) la presenza di ridondanze e sovrapposizioni nella documentazione tecnica richiesta; 3) la presenza di duplicazioni in relazione alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro; 4) l'onerosità della presentazione di istanze ed altre attestazioni nella modalità tradizionale cartacea.

In particolare lo schema di regolamento, in attuazione del principio di proporzionalità, distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie, A B e C, elencate nell'allegato I al regolamento e assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all'attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Gli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti vengono differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: per le attività di cui alla lettera A, che sono soggette a norme tecniche e, sulla base delle evidenze statistiche, non sono suscettibili di provocare rischi significativi per la pubblica incolumità non è più previsto il parere di conformità. I progetti relativi a tali attività sono presentati contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività e, per le attività di competenza dello sportello unico, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Analogamente sono differenziate la modalità di effettuazione dei controlli di prevenzione incendi in coerenza con i principi di cui alle lettere a) e c) del citato articolo 49, comma 4-quater. Le relative istanze, infatti, sono presentate ai fini dell'esercizio delle attività mediante la segnalazione

certificata di inizio attività, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione, corredata dalle attestazioni, prevista dal vigente regolamento. Per le attività di cui alle categorie A e B i controlli avvengono, entro sessanta giorni, anche mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali. Per quanto concerne le attività di cui alla categoria C, invece, il Comando effettua sempre il controllo entro sessanta giorni. In questo modo gli accertamenti saranno tempestivi e proporzionali alle esigenze di tutela della pubblica incolumità attraverso i controlli mirati sulle attività che, dalle evidenze statistiche, presentano un rischio più elevato.

La nuova disciplina, sulla base del principio di proporzionalità al rischio, coniuga semplificazione e riduzione degli oneri burocratici, riduzione e certezza dei tempi con un'elevata tutela della pubblica incolumità. Il complesso degli interventi di semplificazione previsti dallo schema di regolamento è stimato in circa 650 milioni di euro all'anno, pari al 46% dei costi.

L'articolo 1 reca le definizioni utilizzate ai fini del presente schema di regolamento.

L'articolo 2 definisce le finalità e l'ambito di applicazione del regolamento, che disciplina tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tali attività sono individuate nell'Allegato I. Il comma 3 distingue le attività in tre categorie, A, B e C, in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità, sulla base dei criteri di proporzionalità di cui alla lettera a) del citato comma 4-quater dell'articolo 49, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. I commi 4 e 5 prevedono la possibilità di revisione dell'elenco di attività contenuto nel suddetto allegato, in funzione del mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio, da effettuarsi con **decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Il testo del comma 5 è stato modificato per aderire alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, rendendo esplicite direttamente nel corpo del testo le modalità con le quali deve essere effettuata la revisione, in luogo del richiamo all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.** Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni. Al comma 7 si prevede che al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno. **Nel testo è stato espunto il termine « contenuto delle stesse » al fine di aderire all'analoga richiesta del Consiglio di Stato.** Al comma 8 si prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 3 disciplina la valutazione dei progetti relativi alle attività di cui alle categorie B e C, che per l'emissione del parere sono stati rimodulati in modo da essere compatibili con quelli stabiliti dal regolamento dello Sportello unico per le attività produttive. In base al citato criterio di proporzionalità, i titolari delle attività di cui alla categoria A non sono più tenuti a richiedere il parere di conformità sul progetto. **In coerenza con le osservazioni dell'VIII Commissione della Camera dei Deputati, nel testo è stato chiarito che la presentazione di un nuovo progetto è necessaria in caso di modifiche che comportino un "aggravio" delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, rispetto al precedente testo nel quale veniva utilizzato il più generico termine di "variazioni".**

L'articolo 4 disciplina i controlli finalizzati all'accertamento del rispetto della normativa di prevenzione incendi. Il comma 1 prevede che l'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, prevista dal comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sia

presentata, prima dell'avvio delle attività, mediante segnalazione certificata di avvio dell'attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La SCIA sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione, corredata dalle attestazioni, prevista dal vigente regolamento. I successivi commi 2 e 3 differenziano le modalità di accertamento delle condizioni di sicurezza, effettuate dal Comando attraverso visite tecniche. Per le attività di cui alle categorie A e B (comma 2), i controlli avvengono, entro sessanta giorni, anche mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali, mentre per le attività di cui alla categoria C (comma 3) il Comando effettua sempre il controllo entro sessanta giorni. Nel caso in cui, a seguito della visita tecnica, venga riscontrata la carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando vieta la prosecuzione dell'attività e chiede la rimozione degli eventuali effetti dannosi a meno che l'interessato non provveda a conformare la propria attività entro un termine di quarantacinque giorni. In caso di esito positivo, per le attività di cui alle categorie A e B è previsto, su richiesta dell'interessato, il rilascio di copia del verbale della visita tecnica; esclusivamente per le attività di cui alla categoria C il Comando, in caso di esito positivo, rilascia, entro quindici giorni, il certificato di prevenzione incendi (CPI). **Il testo del comma 4 è stato modificato in considerazione dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato, che ha rappresentato l'esigenza di richiamare la norma primaria attribuita al Ministro dell'Interno del potere di definire i requisiti ritenuti necessari per il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli elenchi in questione.** Il comma 5 dell'articolo 4 prevede che, nei casi nei quali il Comando deve effettuare gli accertamenti nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini previsti per tali procedimenti. L'ultimo comma stabilisce l'obbligo, per l'interessato, di avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 3 e 4, nel caso in cui le eventuali modifiche agli impianti o alle strutture o alle condizioni di esercizio comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza. **Per aderire all'analoga richiesta dell'VIII Commissione della Camera dei Deputati, già esplicitata in relazione all'articolo 3, al comma 6 sono state meglio specificate le situazioni modificative che comportano la necessità di rinnovare la procedura prevista dal citato articolo (presentazione della scia, effettuazione dei controlli, ecc...).**

L'articolo 5 prevede che la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, si intende effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2, comma 7 del presente regolamento. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

In adesione ad una specifica osservazione formulata dalla Commissione I del Senato della Repubblica e dalla VIII Commissione della Camera dei Deputati, il testo dell'articolo 5 è stato integrato con l'introduzione del comma 2 che prevede l'elevazione a dieci anni della cadenza dell'attestazione di assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, per le attività in possesso di certificato prevenzione incendi avente periodicità "una tantum" indicate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982, abrogato dal presente regolamento e ora riportate ai numeri 6,7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I. Rispetto alla specifica richiesta delle predette Commissioni, l'elevazione a dieci anni è stata estesa a tutte le attività per le quali è attualmente prevista una periodicità una tantum del certificato di prevenzione incendi, al fine di assicurare a tutte una eguale disciplina.

L'articolo 6, in coerenza con il criterio di cui alla lettera b) dell'art. 49, comma 4-quater elimina le duplicazioni della disciplina regolamentare vigente rispetto alle previsioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. A tal fine l'articolo disciplina gli obblighi per i responsabili delle attività che non sono soggette alla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro.

L'articolo 7 disciplina i casi di deroga al rispetto della normativa antincendio qualora l'attività non consenta l'osservanza integrale di tali disposizioni. In tali casi, il titolare dell'attività può presentare

istanza di deroga che il Comando esamina e trasmette con parere motivato alla Direzione regionale entro trenta giorni. Il Direttore regionale, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, si pronuncia entro sessanta giorni e, contestualmente, comunica la decisione al Comando e al titolare dell'attività.

L'articolo 8 prevede la facoltà, per i titolari delle attività di cui alle categorie B e C, in caso di progetti particolarmente complessi, di richiedere al Comando il rilascio di un nulla osta di fattibilità. E' prevista, altresì, all'articolo 9, la possibilità per i titolari delle attività di richiedere visite tecniche al Comando per verificare la rispondenza alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la realizzazione dell'opera..

L'articolo 10 disciplina il raccordo tra il regolamento in materia di prevenzione incendi e le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 che si applicano: alle attività di cui all' allegato I di competenza dello sportello unico per le attività produttive. In particolare, il comma 2 stabilisce che l'istanza presentata tramite SCIA di cui all'articolo 4, integra la trasmissione prevista all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Il comma 3 stabilisce che le attività di cui alla categoria A ricadono nell'ambito del procedimento automatizzato, di cui al Capo III del DPR suddetto, salvo i casi in cui si applica il Capo IV del medesimo decreto.

Le disposizioni transitorie e finali, contenute nell'articolo 11 ~~12~~, prevedono che, in attesa che vengano adottati i decreti ministeriali di cui agli ultimi due commi dell'articolo 2, si applichino rispettivamente: per l'individuazione delle modalità di presentazione delle istanze, le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1988, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco"; per i criteri di copertura dei costi relativi allo svolgimento dei servizi di prevenzione incendi, le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006. Per le nuove attività introdotte dall'Allegato I, trovano applicazione le tariffe previste per le attività di analoga complessità individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del regolamento.

L'articolo 11 prevede, inoltre, che fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2 del presente regolamento, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui all'Allegato I, sono allegati: a) la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37; b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento; c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito. Inoltre, fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

All'articolo 11, comma 6, è stato inserito un'apposita norma, per aderire ad una specifica osservazione formulata dalla Commissione I del Senato della Repubblica e dalla VIII Commissione della Camera dei Deputati, le quali, al fine di garantire un ragionevole snellimento dei procedimenti, hanno ritenuto necessario modificare i termini per la richiesta del rinnovo periodico di conformità antincendi per le attività attualmente con periodicità una tantum.

All'articolo 12, si abrogano espressamente, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante: "disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, recante modificazioni del

Decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi; il secondo periodo del comma 1, il comma 2 dalle parole “, a conclusione di un procedimento” fino alle parole “attività medesime” e il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, **dalle parole “Ai fini” fino alle parole “prevenzione incendi” e dalle parole “oltre ad eseguire” fino alle parole “accertamenti e valutazioni”**. Si precisa che per quest'ultimo comma è stata introdotta un'abrogazione parziale, in luogo dell'abrogazione *in toto*, conseguentemente alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato al testo dell'articolo 4, comma 4 dello schema di regolamento.

Viene, inoltre, abrogato il comma 8 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229", per rendere coerente con il nuovo impianto normativo il rilascio del certificato di prevenzione incendi nelle attività di edilizia libera disciplinate dal citato articolo 6.

Infine, è stato aggiunto l'articolo 13 per aderire ai rilievi della Commissione V Bilancio Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati la quale, con riferimento ai profili di copertura finanziaria, ha rilevato l'opportunità di inserire una clausola generale di invarianza finanziaria, volta a precisare che dal regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dallo stesso con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sono state apportate alcune modifiche all'Allegato I, finalizzate ad una più puntuale e precisa individuazione delle attività soggette all'applicazione dello schema di regolamento, esigenza rappresentata nei pareri delle competenti Commissioni parlamentari e, conseguentemente, anche all'Allegato II.

RELAZIONE TECNICA

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria concernenti lo schema di regolamento, per aderire alle osservazioni della Commissione V Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati, che ha rilevato l'opportunità di inserire una clausola generale di invarianza finanziaria, è stato aggiunto l'articolo 13 con la previsione che dal regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dallo stesso con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In particolare, per quanto concerne la riduzione degli oneri per le PMI, che potranno scaturire a seguito del processo di semplificazione amministrativa con l'adozione del provvedimento proposto, si precisa che, come esplicitato nella relazione illustrativa, a fronte di oneri stimati in materia di prevenzione incendi, pari a circa 1,4 miliardi di euro all'anno, la riduzione stimata degli stessi è pari circa 650 milioni di euro all'anno.

Tale riduzione, nel dare attuazione all'articolo 25 del decreto legge n. 112/2008, convertito con la legge n.133/2008, non comporterà effetti negativi per la finanza pubblica in quanto i diritti relativi ai compiti di istruttoria e di controllo, attualmente corrisposti dalle imprese, non verranno modificati, nel complesso, con l'adozione del nuovo decreto delle tariffe, ai sensi dell'articolo 2, comma 8 dello schema di provvedimento. Infatti, il nuovo decreto delle tariffe sarà strutturato prevedendo una rimodulazione del sistema tariffario che, nel garantire complessivamente un importo pari a quello attualmente introitato, comporterà una diminuzione per i procedimenti più semplici ed una maggiorazione per quelli più complessi.

Si conferma, pertanto, che per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, il pagamento di diritti di istruttoria e tariffe sarà previsto in misura corrispondente, nel complesso, a quella attualmente versata.

Infine, l'introduzione del principio della proporzionalità degli adempimenti amministrativi, anche a carico dell'Amministrazione, consentirà, a parità di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, di concentrare i controlli per le attività a maggior rischio, ricorrendo alle asseverazioni dei tecnici abilitati e ai sopralluoghi in azienda con controlli a campione, per quelle a minor rischio.